



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 2 aprile 2010

*All' INAF
Viale del Parco Mellini 84
00136 Roma*

Prot. 25/I/0006199

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trattamento di trasferta e computo delle ore di viaggio.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare quale orario di lavoro le ore di viaggio per trasferte e per conoscere l'eventuale trattamento economico delle stesse alla luce della vigente legislazione in materia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come noto l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, riprendendo quanto disposto dalla direttiva 1993/104/CE, definisce l'orario di lavoro come *“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”*.

I criteri che definiscono l'orario di lavoro consistono non solo nella presenza al lavoro del lavoratore ma anche nella sua messa a disposizione nei confronti del datore di lavoro nonché nell'essere nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Come si evince chiaramente dalla congiunzione *“e”* del dettato legislativo, tutti i criteri indicati devono coesistere al fine della riconduzione della prestazione lavorativa nella nozione di orario di lavoro.

La definizione dettata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 ha notevolmente dilatato il concetto di orario lavoro rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 1 e 3 del R.D.L. n. 692/1923 che si riferiva al concetto di lavoro effettivo quale *“lavoro che richieda una applicazione assidua e continuativa”*, estendendone la nozione a tutte quelle attività che presuppongono una *“messa a disposizione”* a favore del datore di lavoro.

In tal senso, la circolare n. 8/2005 di questo Ministero afferma che *“l'attuale formulazione ha una accezione certamente più ampia, così come ha chiarito la stessa Corte di Giustizia Europea, che ha ritenuto compresi nell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dai datori di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”*.

Tuttavia, nonostante l'estensione del concetto di orario di lavoro, permane la problematica della computabilità del tempo di viaggio per trasferta nell'attività lavorativa poiché l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 ha confermato l'esclusione dall'orario di lavoro del tempo impiegato per recarsi al lavoro, così come previsto all'art. 5 del R.D. n. 1955/1923 e dall'art. 4 del R.D. n. 1956/1923, stabilendo che tale periodo di tempo non è retribuibile e non può essere computato nell'orario di lavoro.

Pertanto il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell'attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall'indennità di trasferta.

D'altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal R.D. n. 692/1923, ha negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta possa rientrare nell'esplicazione dell'attività lavorativa (si vedano in tal senso le sentenze della Cassazione n. 1202 del 3 febbraio 2000; n. 5359 del 10 aprile 2001; n. 1555 del 3 febbraio 2003 e del Consiglio di Stato n. 8522 del 24 dicembre 2003) evidenziando che il disagio psico-fisico e materiale del lavoratore viene compensato dall'indennità di trasferta.

Più recentemente, con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che *“il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (con sommatoria al normale orario di lavoro), allorché sia **funzionale rispetto alla prestazione**. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell'impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”*.

Tuttavia, sempre nella stessa sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“salvo diverse previsioni contrattuali, **il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte dell'orario di lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro**”*.

Le decisioni giurisprudenziali citate confermano quanto già disposto dal dettato legislativo ovvero che, in caso di trasferta, le relative ore di viaggio non possono essere computate nell'orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Si ricorda comunque che proprio l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003 consente alla contrattazione collettiva una differente disciplina delle trasferte che stabilisca in quali casi il tempo di viaggio possa essere considerato come servizio a tutti gli effetti in quanto modalità di espletamento delle prestazioni lavorative (v. ad es. art. 44, comma 1 lett. f, CCNL del 16 maggio 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999).

L'eventuale deroga effettuata in sede di contrattazione collettiva, d'altra parte, risulta in linea con la nozione di orario di lavoro, nel quale è logico ricomprendere tutto quanto svolto dal lavoratore nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni nel periodo in cui si trova al lavoro e a disposizione del datore di lavoro.

A parere della scrivente, inoltre, sembra opportuno valutare le eventuali deroghe anche alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004 da ultimo citata, nella quale l'evidente apertura nel considerare le ore di viaggio quale esplicazione dell'attività lavorativa risiede nella funzionalità del tempo impiegato per il viaggio rispetto alla prestazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CC

